

## CHIARIMENTI 1

- 1) Se devono essere emesse quattro polizze distinte per ogni lotto.

RISPOSTA:

Devono essere prodotte una polizza per ogni lotto.

- 2) Se devono essere prodotte 4 diverse buste ognuna contenente le 3 buste necessarie per la gara per un totale di 12 buste Oppure se basta la busta amministrativa per i 4 lotti e bisogna differenziare le 4 per offerta tecnica e le 4 per busta economica.

RISPOSTA:

*Deve essere compilata una sola istanza di ammissione alla gara (mod.1) ed una sola busta amministrativa.*

*Deve essere presentata una sola offerta tecnica mentre deve essere presentata una busta economica per ogni lotto al quale si intende partecipare.*

- 3) A pagina 9 del capitolato di gara lettera h. si fa riferimento all'ipotesi in cui l'APL deve comunicare all'ASM Rieti l'assenza del lavoratore. In tale ipotesi si sottolinea come il lavoratore si trova sotto il diretto controllo e sotto la vigilanza dell'utilizzatore, non essendo ipotizzabile un controllo a distanza; invero l'APL si informa con l'utilizzatore relativamente alle presenze / assenze per emettere il cedolino paga.

RISPOSTA:

*Si conferma quanto previsto dal capitolato di gara a pag. 9 lettera h.*

- 4) Relativamente all'articolo 9 del capitolato speciale, si rileva che diversamente da quanto indicato il periodo di prova per i lavoratori in somministrazione per CCNL agenzia somministrazione lavoro deve essere necessariamente disciplinato dall'art. 33 lett. a) (periodo di prova per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato): in particolare si rileva che " Articolo 33 – Periodo di prova A) Lavoratori a tempo determinato 1. È consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto. 3. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio della missione. 4. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore. ".

RISPOSTA:

*Si conferma quanto previsto all'art. 9 del capitolato di gara.*

- 5) Si chiede in relazione all'articolo 5 e 17 del capitolato, cosa si intenda per "pagamento della penalità contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente capitolato" si rammenta che nel trilatero schema della somministrazione di manodopera per tutta la durata della missione il lavoratore è sottoposto alla direzione e al controllo della azienda utilizzatrice per cui per ogni disagio/pregiudizio pure potenziale ne deve rispondere necessariamente l'utilizzatore, residuando in capo al somministratore l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del proprio lavoratore in somministrazione previo atto d'impulso dell'utilizzatore.

RISPOSTA:

*Si conferma quanto previsto dall'art. 17 del capitolato di gara.*